



La Commissione Disciplina d'Appello

così composta:

Dott. Sergio Lacquaniti	Presidente
Dott. Lucia Pignatelli	Componente effettivo
Dott. Evangelista Popolizio	Componente supplente

Nella seduta del 26 novembre 2014, ha deliberato la seguente

Decisione

Nel procedimento avente ad oggetto i ricorsi proposti dal Gen. Antonio Carrabba, Presidente della Sezione TSN di Pordenone, e dal sig. Paolo Isola avverso i provvedimenti emessi dalla Commissione di Disciplina UITA in data 9-13 luglio 2014.

Rilevato, in fatto ed in diritto:

Il Gen. Carrabba, Presidente della Sezione TSN di Pordenone, è stato deferito dinanzi alla Commissione di Disciplina dell'UITA per violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo – CONI, dell'art. 55, comma 3 lett. A) dello Statuto UITA, nonché degli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, configurandosi, quindi, infrazione disciplinare ex art 67, comma 1 lett. A) dello Statuto Federale. Era stato contestato al Gen. Carrabba "l'aver iscritto alla Sezione di Pordenone il sig. Paolo Isola nonostante questi difettesse dei requisiti richiesti dalla normativa federale statutaria e regolamentare vigente"; l'Isola - al momento dell'iscrizione - aveva espressamente dichiarato di avere un procedimento penale in corso.

Con la decisione indicata in oggetto la Commissione di Disciplina UITA, ha dichiarato il Gen. Carrabba colpevole della violazione ascrittagli, lo ha condannato alla sanzione della sospensione da ogni attività sociale per il periodo di mesi sei ed ha, inoltre, mandato all'Ufficio Tesseramento UITA perché provvedesse all'annullamento ex tunc dell'iscrizione/tesseramento del sig. Paolo Isola presso la Sezione TSN di Pordenone.

Con ricorso notificato a mezzo PEC il 26 agosto 2014, il Gen. Carrabba ha proposto appello avverso tale decisione sulla base di due motivi: a) l'inesistenza della violazione per essere il sig. Isola titolare di porto d'armi, con conseguente esenzione dalla presentazione di qualsivoglia documentazione; b) il riferimento della normativa al tesseramento e non alla iscrizione alla sezione locale Uits, fattispecie distinta dalla prima. Ha chiesto, quindi, di essere assolto dagli addebiti.

Con ricorso notificato con lo stesso mezzo, lo stesso giorno, ha proposto impugnazione contro la decisione da qua anche il sig. Paolo Isola che ne ha chiesto la riforma nella parte in cui si mandava all'ufficio tesseramento per l'annullamento ex tunc della sua iscrizione/tesseramento alla Sezione TSN di Pordenone. Ha dedotto, con il primo motivo, la sua completa estraneità al giudizio, di talché non poteva essere emesso nei suoi confronti provvedimento alcuno; con il secondo motivo ha ribadito la differenziazione tra iscrizione e tesseramento.

Si è costituita la Procura Federale che, preliminarmente, ha eccepito la irricevibilità di entrambe le impugnazioni, ai sensi dell'art. 21 lett. b) del regolamento di Giustizia sportiva in quanto il ricorso, oltre ad essere depositato, unitamente alla copia della decisione impugnata nella sede della Commissione della Disciplina di appello, deve essere comunicato alla parte appellata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Ha, poi, dedotto, in ordine alla infondatezza dei due gravami.

E' stata disposta la riunione dei due ricorsi.

Ad avviso della Commissione l'eccezione dell'appellata è fondata.

I ricorrenti hanno dimostrato di aver inviato copia del ricorso, con relativi allegati, anche alla PEC della "segreteria generale" della UITS, allegando che la Procura ha sede presso la UITS.

Vi è da osservare, però che; a) la Procura Federale costituisce un ufficio autonomo, anche se la sua sede coincide con quella dell'UITS; b) la Procura Federale non ha un indirizzo di posta certificata; c) nella spedizione della missiva alla PEC della segreteria dell'UITS non si fa cenno alcuno (anche in ipotesi con una lettera di accompagnamento) alla Procura Federale od al fatto che tale invio è stato effettuato ai sensi dell'art. 21 lett. b) del regolamento di Giustizia sportiva per la comunicazione all'appellata Procura.

Il mero invio alla "segreteria generale" del ricorso, non può -pertanto- ritenersi quale comunicazione alla parte appellata della proposizione del ricorso, essendo stato inviato a soggetto diverso dalla parte e senza nessuna indicazione precisa del destinatario dell'atto (non è certo sufficiente la qualificazione dell'atto "Ricorso in appello avverso decisione Commissione di Disciplina 9-23 luglio 2014" a far ritenere che dovesse essere inoltrato alla Procura Federale).

Consegue da quanto si è detto la inammissibilità dei ricorsi.

P.Q.M.

Disposta la riunione dei due procedimenti, dichiara inammissibili le impugnazioni proposte dal Gen. Antonio Carrabba e dal sig. Paolo Isola avverso la decisione della Commissione di Disciplina UITS del 9-23 luglio 2014.

Roma, 26 novembre 2014

Il Presidente

dott. Sergio Lacquarini

I membri della Commissione

Dott.ssa Lucia Pignatelli

Dott. Evangelista Popolizio

Il Segretario

Luca Stefanini